

DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2016
422/2016/R/GAS

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMATICO
MANCATO UTILIZZO DELLA CAPACITÀ CONFERITA PRESSO I PUNTI DI
INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO DEL SISTEMA NAZIONALE DEI GASDOTTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento CE n. 715/2009), come emendato dalla Decisione della Commissione del 24 agosto 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 270/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 411/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 555/2015/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 18 febbraio 2016, 60/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 60/2016/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03;
- il documento recante “*Guidance on best practices for congestion management procedures in natural gas transmission networks*” (di seguito: *CMP Guidance*), pubblicato l'11 luglio 2014 dalla Commissione europea.

CONSIDERATO CHE:

- le disposizioni di cui all'allegato I del regolamento CE n. 715/2009, come emendato dalla Decisione della Commissione europea del 24 agosto 2012 (di seguito: regolamento CMP – *Congestion Management Procedures*), prevedono che i gestori dei sistemi di trasporto rendano disponibile al mercato l'eventuale capacità non utilizzata dagli utenti primari derivante dall'applicazione di una delle seguenti procedure di gestione delle congestioni:
 - a) sistema di “*oversubscription e buy back*”;
 - b) rilascio di capacità;
 - c) meccanismo “*use-it-or-lose-it*” di lungo termine (di seguito: LT UIOLI);
 - d) meccanismo “*use-it-or-lose-it*” su base *day-ahead*;
- con la deliberazione 411/2013/R/gas l'Autorità ha approvato, tra l'altro, le disposizioni relative all'implementazione nella regolazione nazionale del meccanismo di LT UIOLI;
- Snam Rete Gas, a seguito della consultazione degli utenti, ha inviato all'Autorità, con lettera del 19 dicembre 2014 (protocollo Autorità 37259), una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete finalizzata al recepimento delle disposizioni della deliberazione 411/2013/R/gas in materia di LT UIOLI;
- con il documento per la consultazione 60/2016/R/gas, l'Autorità, sulla base delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e del confronto con l'impresa di trasporto, ha, tra l'altro, prospettato l'integrazione e modifica e di alcune disposizioni dell'articolo 14ter della deliberazione 137/02, al fine di assicurare una più efficiente applicazione del meccanismo di LT UIOLI;
- i soggetti intervenuti nella consultazione hanno espresso il loro supporto agli interventi di modifica e integrazione prospettati dall'Autorità, in quanto ritenuti funzionali ad una gestione più trasparente ed efficiente del meccanismo;
- Snam Rete Gas ha chiesto di fissare al 30 novembre, anziché al 15 novembre, il termine per l'invio all'Autorità, da parte dell'impresa di trasporto, dell'esito delle verifiche circa l'utilizzo delle capacità da parte degli utenti in considerazione delle tempistiche di emissione dell'ultimo bilancio di trasporto dell'anno termico di riferimento.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare gli orientamenti dell'Autorità relativi alla integrazione e modifica delle disposizioni in materia di LT UIOLI, espressi nel documento per la consultazione 60/2016/R/gas, prevedendone l'entrata in vigore a partire dall'1 ottobre 2016, tenendo altresì conto dell'esigenza rappresentata da Snam Rete Gas relativamente alla fissazione al 30 novembre del termine per l'invio all'Autorità, da parte dell'impresa di trasporto, dell'esito delle verifiche circa l'utilizzo delle capacità da parte degli utenti;

- sia opportuno prevedere che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione in materia di LT UIOLI e la trasmetta all’Autorità entro l’8 settembre 2016, al fine di garantire l’avvio delle nuove modalità a partire dall’1 ottobre 2016;
- che la suddetta proposta non necessiti di una ulteriore fase di consultazione degli utenti da parte di Snam Rete Gas, in quanto meramente attuativa delle integrazioni e modifiche previste dal presente provvedimento e già consultate dall’Autorità nell’ambito del procedimento di cui al documento per la consultazione 60/2016/R/gas

DELIBERA

1. di modificare ed integrare l’articolo 14ter della deliberazione 137/02, *“Disposizioni in caso di sistematico mancato utilizzo della capacità conferita”*, come di seguito indicato:
 - i. al comma 1, lettera b), le parole “ed in assenza di adeguata giustificazione conforme a quanto stabilito al comma 14ter.5” sono soppresse;
 - ii. alla fine del comma 1 è inserita la seguente frase:
 “L’impresa maggiore di trasporto verifica la sussistenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) e, in caso di esito positivo della detta verifica, ne dà comunicazione all’utente interessato ed all’Autorità entro il 30 novembre successivo all’anno termico ATr , indicando l’entità della capacità che deve essere messa a disposizione, determinata ai sensi del comma 14ter.6.”;
 - iii. il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
 “L’utente entro sette (7) giorni lavorativi dal termine dell’anno termico ATr può trasmettere all’impresa maggiore di trasporto ed all’Autorità una nota giustificativa nella quale siano documentate le motivazioni che hanno determinato il sistematico sottoutilizzo di cui al precedente comma 14ter.1, lettera b). Nel caso in cui l’utente abbia inviato tale nota entro i termini previsti:
 - a) l’impresa maggiore di trasporto trasmette all’Autorità, congiuntamente alla comunicazione di cui al comma 14ter.1, una propria valutazione degli elementi giustificativi forniti dall’utente, con particolare riferimento agli eventuali elementi afferenti il sistema di trasporto nazionale;
 - b) l’Autorità si pronuncia in merito alla messa a disposizione della capacità, definendo le relative tempistiche.”;
 - iv. al comma 5 le frasi “L’impresa maggiore di trasporto, entro l’1 novembre dell’anno termico successivo all’anno ATr, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 14ter.1 e, in caso di esito

positivo della predetta verifica, ne da comunicazione all'utente interessati ed all'Autorità indicando la capacità che l'utente medesimo è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi determinata ai sensi del comma 14ter.6." e "È fatta comunque salva la facoltà degli utenti interessati di presentare reclamo all'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM." sono soppresse;

- v. all'inizio del comma 6 sono inserite le seguenti parole "Fatto salvo quanto previsto al comma 14ter.3,";
 - vi. al comma 6, lettera a), la parola "dicembre" è sostituita con "febbraio";
 - vii. dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 8:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti di capacità *bundled* per la quota di capacità la cui messa a disposizione sia possibile ad entrambi i lati dell'interconnessione. L'impresa di trasporto si coordina a tal fine con il gestore del sistema di trasporto interconnesso.";
2. di prevedere che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmetta all'Autorità, senza necessità di ulteriore consultazione degli utenti, entro l'8 settembre 2016, al fine di garantire l'avvio delle nuove modalità a partire dall'1 ottobre 2016;
 3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alle Autorità di regolazione dell'energia austriaca e slovena ed a Snam Rete Gas;
 4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 137/02, come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni